



## VISTO DI CONFORMITA'

IL RILASCIO DA PARTE DEI PROFESSIONISTI

*I venerdì con l'Agenzia delle Entrate: pillole di fiscalità*

*Roma, 13 aprile 2012*

*Direzione Regionale del Lazio*



***I professionisti che possono rilasciare il visto di conformità sono quelli indicati nelle lettere a) e b), del terzo comma dell'art 3 del d.P.R. n.322 del 1998:***

***a)- iscritti nell' Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili o dei Consulenti del Lavoro.***

***b)- gli iscritti, alla data del 30 settembre 1993, nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle Camere di Commercio per la sub-categoria tributi, purché laureati in giurisprudenza o economia e commercio (o equivalenti), ovvero diplomati in ragioneria.***



***Tali soggetti, inoltre, devono soddisfare due condizioni:***

***a)- devono essere abilitati alla trasmissione delle dichiarazioni fiscali tramite il canale telematico Entratel;***

***b)- devono essere iscritti, da parte della Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate competente in relazione al proprio domicilio fiscale, nell'elenco dei professionisti abilitati al rilascio del visto di conformità.***

## **L'iscrizione nell'elenco**




***Per ottenere l'iscrizione nell'elenco informatizzato dei soggetti abilitati, il professionista deve inoltrare, alla Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate, una specifica comunicazione.***

***L'iscrizione viene effettuata:***

- a seguito della verifica della sussistenza dei requisiti richiesti***
- con riferimento alla data di presentazione della richiesta (Circ. 21/E del 4 maggio 2009).***

***Non è prevista una comunicazione di conferma dell'inserimento nell'elenco, che deve intendersi avvenuto, in mancanza di comunicazioni.***

## **La comunicazione preventiva (1 di 3)**



***La comunicazione, in carta libera, deve necessariamente contenere:***

- ***la richiesta di essere inserito nell'elenco dei soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità sulle dichiarazioni fiscali;***
- ***i dati anagrafici del professionista;***
- ***l'indicazione della specifica categoria professionale cui questo appartiene;***
- ***il codice fiscale ed il numero di partita IVA <sup>(1)</sup> del professionista;***
- ***il domicilio fiscale del richiedente***
- ***l'impegno a trasmettere notizia di eventuali variazioni dei dati entro 30 giorni***

***(1) Salvo il caso di professionista, senza partita IVA, che esercita l'attività professionale nell'ambito di una associazione professionale***

## **La comunicazione preventiva (2 di 3)**

6



***Ulteriori elementi da inserire nella comunicazione, ove presenti, sono:***

- denominazione, sede, codice fiscale e partita IVA dell'associazione professionale cui il professionista è associato;***
- ragione sociale, dati anagrafici dei soci e dei componenti gli organi sociali delle società di servizi di cui, eventualmente, il professionista intende avvalersi per lo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale, con indicazione delle specifiche attività da affidare;***

## **La comunicazione preventiva (3 di 3)**

7



***Per i professionisti con domicilio fiscale nella Regione Lazio, la comunicazione deve essere consegnata a mano, o inviata tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, al seguente indirizzo:***

***Agenzia delle Entrate  
Settore Servizi e Consulenza  
Ufficio Gestione Tributi  
Via G. Capranesi, 60  
00155 Roma***

***La richiesta può essere inoltrata anche tramite PEC, al seguente indirizzo: [dr.lazio.gtpec@pce.agenziaentrate.it](mailto:dr.lazio.gtpec@pce.agenziaentrate.it)***

***Direzione Regionale del Lazio***

## **Esercizio dell'attività in forma associata (1 di 2)**

8




***L'iscrizione nell'elenco riguarda il singolo professionista, il quale è il solo ad essere abilitato al rilascio del visto di conformità.***

***Ove l'iscrizione venga richiesta da un professionista senza partita IVA, il quale eserciti l'attività di assistenza fiscale attraverso una associazione professionale di cui almeno la metà degli associati sia costituita dai soggetti di cui alle lettere a) e b) del terzo comma dell'art 3 del d.P.R. n.322 del 1998, nella comunicazione dovranno essere indicati, oltre ai dati dell'associazione, anche quelli dei professionisti associati.***

***Il professionista (e non l'associazione professionale) potrà, quindi, essere iscritto, ove i requisiti del possesso della partita IVA e dell'abilitazione alla trasmissione telematica delle dichiarazioni sussistano in capo all'associazione.***

## **Esercizio dell'attività in forma associata (2 di 2)**



**Ogni professionista che non sia personalmente iscritto nell'elenco, non è autorizzato ad apporre il visto di conformità.**

**La trasmissione telematica delle dichiarazioni munite del visto può essere effettuata, alternativamente:**

- dal singolo professionista che ha apposto il visto di conformità;**
- dall' associazione professionale cui appartiene il professionista;**
- da una società di servizi (di cui il professionista -o più professionisti- possiede la maggioranza) <sup>(1)</sup>**

**La trasmissione non può essere effettuata da altro professionista diverso da quello che ha apposto il visto di conformità, neppure se anch'egli abilitato al rilascio del visto ed appartenente alla medesima associazione professionale.**

**(1) Tipologia di invio prevista dalla circolare n.57 del 2009, in tema di utilizzo in compensazione dei crediti IVA, non contemplata dai documenti di prassi riferiti al mod. 730**



***Alla comunicazione occorre allegare:***

- ***la polizza assicurativa (da produrre integralmente, in copia semplice);***
- ***fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore;***
- ***dichiarazione di insussistenza di provvedimenti di sospensione da parte dell'ordine professionale di appartenenza;***
- ***dichiarazione del possesso dell'abilitazione Entratel, per la trasmissione telematica delle dichiarazioni;***
- ***dichiarazione, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n.445 del 2000, relativa alla sussistenza dei requisiti di cui all'art. 8 del Decreto n. 164 del 1999.***

## ***I reati finanziari***



***Tra i requisiti di cui al predetto art. 8 è previsto che l'interessato non deve aver riportato condanne, anche non definitive, o sentenze emesse ai sensi dell'art. 444 del C.P.P. (c.d. Patteggiamento), o avere procedimenti penali pendenti nella fase del giudizio, per reati finanziari.***

***Con Risoluzione n. 73 del 2010 è stato chiarito che la locuzione reati finanziari deve intendersi nell'accezione più ampia, che contiene in se anche i cosiddetti reati tributari.***

***Vi rientrano, quindi, ad esempio:***

- i reati previsti dal Testo Unico in materia Bancaria e creditizia;***
- i cd. reati penali tributari (d.lgs. n. 74 del 2000)***
- i cd. reati fallimentari (R.D. 16 marzo 1942, n. 267)***

***E' stato inoltre precisato che l'eventuale pronuncia di riabilitazione, assume rilievo ai fini dell'autorizzazione al rilascio del visto.***

## **Esercizio dell'attività in forma associata**



***Nel caso di professionisti (con partita IVA), che si avvalgono di una società di servizi per la trasmissione telematica delle dichiarazioni, la dichiarazione di possedere l'abilitazione Entratel sarà sostituita dalla dichiarazione di provvedere alla trasmissione delle dichiarazioni tramite una società di servizi di cui il professionista possieda la maggioranza assoluta del capitale***

***Anche i professionisti privi di partita IVA, che svolgono la propria attività tramite un'associazione professionale, possono comunque avvalersi di una società di servizi per la trasmissione telematica delle dichiarazioni, purché la maggioranza assoluta del capitale sia posseduta da uno o più professionisti (soggetti indicati nell'art 3, c. 3, lett. a) e b) del DPR n. 322 del 1998).***

## La polizza assicurativa (1 di 4)



*L' art. 22 del D.M. n.164 del 1999 richiede che il professionista stipuli una polizza assicurativa della responsabilità civile, al fine di garantire, ai propri clienti, il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'attività prestata.*

### *Caratteristiche della polizza:*

- deve avere un massimale adeguato al numero dei visti di conformità, delle asseverazioni e delle certificazioni tributarie rilasciate e, comunque, non inferiore ad 1.032.913,80 Euro.*
- non può prevedere franchigie o scoperti, a meno che la compagnia si impegni a risarcire integralmente il danneggiato, rivalendosi, in un secondo momento, sull'assicurato in relazione allo scoperto o alla franchigia.*

## La polizza assicurativa (2 di 4)



*-deve prevedere il risarcimento dei danni, derivanti da errori commessi nel periodo di validità della copertura, che siano denunciati entro i cinque anni successivi alla cessazione del rapporto assicurativo, indipendentemente dalla causa di cessazione.*

*- deve riferirsi alla attività di apposizione del visto di conformità, senza limitazione della garanzia ad uno specifico modello dichiarativo (es. dichiarazione IVA), poiché i soggetti iscritti nell'elenco sono legittimati ad apporre il visto su tutte le dichiarazioni fiscali.*

*NOTA: ove il professionista sia già titolare di una polizza, potrà utilizzarla solo nel caso in cui venga prevista una specifica copertura, con il citato massimale, ad esclusiva garanzia dei risarcimenti dei danni legati all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale.*

## **La polizza assicurativa (3 di 4)**



***La polizza assicurativa può essere stipulata dall'associazione professionale (contraente) tramite la quale il professionista esercita la propria attività, purché preveda una autonoma copertura assicurativa per l'attività di assistenza fiscale, a garanzia dell'attività prestata dai singoli professionisti.***

***Anche in questo caso l'importo minimo della copertura è di 1.032.913,80 € (indipendentemente dal numero di professionisti associati o abilitati) e dovrà comunque risultare adeguato al numero dei visti di conformità, delle asseverazioni e delle certificazioni tributarie rilasciati dai professionisti associati che hanno effettuato la comunicazione.***

## **La polizza assicurativa (4 di 4)**



***La Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti ha esaminato il caso delle polizze stipulate tramite convenzione tra un istituto bancario ed una compagnia di assicurazione.***

***La fattispecie riguarda contratti assicurativi collettivi stipulati tra una banca ed una compagnia di assicurazione. Tali contratti prevedono l'adesione dei professionisti con la sottoscrizione di uno specifico modulo.***

***Il professionista che aderisce paga il premio alla banca e diviene assicurato, mentre la banca riveste il ruolo di contraente.***

***Ove la copertura assicurativa del professionista rispetti tutti i requisiti richiesti e, in particolare, il professionista figuri come assicurato, tali assicurazioni sono da considerare valide.***

## **Il mantenimento dell'iscrizione**



***Per mantenere l'iscrizione, il professionista è tenuto a comunicare, tempestivamente, qualsiasi variazione dei dati comunicati, nonché a trasmettere il rinnovo della polizza (al termine del periodo di validità della stessa) e, nell'ipotesi di rateazione del premio assicurativo, le singole quietanze di pagamento.***

***Inoltre, occorre che sia garantita la continuità della copertura assicurativa. La data di decorrenza del rinnovo della polizza, dovrà quindi corrispondere alla scadenza della precedente copertura assicurativa.***

## **Il mantenimento dell'iscrizione**



***Il professionista che non invia il rinnovo della polizza e che, quindi, non garantisce continuità della copertura assicurativa non potrà apporre alcun visto e sarà cancellato dall'elenco per rinuncia.***

***La cancellazione per rinuncia non ha carattere sanzionatorio e, quindi, non ne viene data notizia all'ordine di appartenenza e non è accompagnata dalla revoca dell'abilitazione alla trasmissione telematica delle dichiarazioni.***

## ***Il rilascio del visto (1 di 9)***



***I professionisti sono abilitati a rilasciare il visto di conformità a qualsiasi contribuente.***

***Anche i titolari di redditi di lavoro autonomo (che non possono rivolgersi ai CAF) possono quindi richiedere ai professionisti il rilascio del visto di conformità.***

***Il rilascio del visto di conformità è previsto:***

- dall'art 35, c.2, lett. a) del D.Lgs . 241/1997 in riferimento ai contribuenti che non sono titolari di reddito di lavoro autonomo o d'impresa.***
- dall'art 35, c.1, lett. a) del D.Lgs . 241/1997 in riferimento a coloro che sono titolari di reddito di lavoro autonomo e/o d'impresa.***

## **Il rilascio del visto (2 di 9)**



***Il rilascio del visto di conformità di cui all'art 35, c.2, lett. a) del D.Lgs n.241/1997 richiede il riscontro della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze della documentazione prodotta ed alle disposizioni normative, per ciò che riguarda: gli oneri deducibili e detraibili, le detrazioni, i crediti d'imposta, lo scomputo delle ritenute d'acconto.***

***Dovranno essere verificati anche gli acconti (versati o trattenuti) ed acquisita copia della dichiarazione dell'anno precedente, in relazione ad eventuali eccedenze d'imposta riportate.***

***Nel caso di oneri utilizzabili per più esercizi, i controlli vanno eseguiti in occasione di ogni successivo utilizzo, salvo che il medesimo professionista abbia già verificato tutta la documentazione in anni precedenti e conservato copia della stessa.***



### ***I controlli non implicano:***

- ***valutazioni di merito, riguardo agli oneri sostenuti o alle situazioni soggettive che attribuiscono detrazioni d'imposta.***
- ***il riscontro dei redditi indicati dal contribuente (es. certificati catastali e contratti di locazione), tranne che per quelli risultanti dalle certificazioni delle ritenute scomutate in sede di dichiarazione.***

***In merito ai controlli che i professionisti (o i CAF) devono eseguire viene emanata annualmente una Circolare in tema di assistenza fiscale (vedasi, ad es. Circ. n. 14 del 14 marzo 2011).***

## ***Il rilascio del visto (4 di 9)***



***Il rilascio del visto di conformità previsto dall'art 35, c.1, lett. a) del D.Lgs 241/1997 comporta, inoltre:***

- la verifica della regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie ai fini delle imposte sui redditi e dell'IVA;***
- la verifica della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili e di queste ultime alla relativa documentazione***

***Anche questa verifica non comporta valutazioni di merito, ma solo un riscontro formale della relativa corrispondenza.***

- l'attestazione della congruità dell'ammontare dei ricavi dichiarati a quelli determinati sulla base degli studi di settore, ovvero l'attestazione di eventuali cause che giustificano lo scostamento***

## **Il rilascio del visto (5 di 9)**



***Ai sensi del Decreto ministeriale n. 164 del 1999 (art. 23), i professionisti rilasciano il visto di conformità se hanno predisposto le dichiarazioni e tenuto le relative scritture contabili.***

***Le dichiarazioni si intendono predisposte e le scritture si intendono tenute dal professionista anche quando sono:***

- predisposte / tenute dal contribuente***
- predisposte / tenute da una società di servizi, di cui uno o più professionisti posseggono la maggioranza assoluta del capitale sociale (1).***

***Tali attività devono comunque svolgersi sotto il diretto controllo e la responsabilità del professionista.***

***(1) – Con la circolare n. 12 del 2010 è stato chiarito che la maggioranza del capitale deve fare capo, per l'intero periodo d'imposta e sino all'apposizione del visto, a professionisti abilitati al rilascio del visto***

## ***Il rilascio del visto (6 di 9)***



***Con la Circolare n.57/E del 23 dicembre 2009, in tema di compensazione dei crediti IVA, è stato chiarito che, in considerazione della obbligatorietà del visto di conformità ai fini della compensazione, nei casi in cui le scritture contabili siano tenute da un soggetto che non può apporre il visto, il contribuente potrà comunque rivolgersi ad un professionista abilitato, che dovrà eseguire i relativi controlli e predisporre la dichiarazione.***

***Il contribuente dovrà, pertanto, esibire tutta la documentazione necessaria per consentire la verifica della conformità dei dati contabili.***

## ***Il rilascio del visto (7 di 9)***



***Con la medesima Circolare sono state diramate specifiche istruzioni relativamente ai controlli da effettuare in funzione del rilascio del visto di conformità per le dichiarazioni IVA.***

***In primo luogo, è stato chiarito che l'apposizione del visto di conformità presuppone il controllo di corrispondenza del codice attività riportato nella dichiarazione con quello risultante dalla documentazione contabile.***

***Nel caso in cui vengano esercitate più attività, senza separazione degli adempimenti contabili, occorrerà fare riferimento all'attività prevalente.***

## ***Il rilascio del visto (8 di 9)***



***Il professionista dovrà verificare la sussistenza di una delle fattispecie che, in linea generale, sono idonee a generare l'eccedenza di imposta a credito (es. differenza di aliquota, operazioni non imponibili, acquisto o importazione di beni ammortizzabili, presenza di operazioni non soggette per carenza del requisito della territorialità).***

***Ove il credito utilizzabile in compensazione risulti pari o superiore al volume d'affari, dovrà essere effettuata la verifica integrale della corrispondenza tra la documentazione ed i dati esposti nelle scritture contabili.***

***Per quanto riguarda il credito riportato dal periodo d'imposta precedente, il controllo si limita alla verifica della esposizione del credito nella dichiarazione.***

## ***Il rilascio del visto (9 di 9)***



***Ove il credito utilizzabile in compensazione non risulti pari o superiore al volume d'affari, le verifiche dovranno riguardare un numero di documenti (rilevanti ai fini IVA) sufficiente a riscontrare almeno il 10% dell'IVA detratta nel periodo d'imposta.***

***Il professionista, al fine di documentare adeguatamente lo svolgimento dei controlli, dovrà conservare:***

- copia della documentazione controllata***
- la check-list del controllo svolto***

***La Circolare n. 12 del 2010 ha precisato che l'indicazione della fattispecie che ha generato il credito è sempre dovuta, anche se non indicata tra le fattispecie esemplificate nella precedente Circ. n. 57.***

## ***Effetti per l'amministrazione finanziaria (1 di 2)***



***Il rilascio del visto di conformità agevola l'Amministrazione Finanziaria nella selezione delle posizioni da controllare e nella effettuazione di taluni controlli.***

***L'attività di verifica richiesta ai professionisti ricalca, in larga parte, quella prevista dai controlli automatizzati (art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54-bis del d.P.R. n. 633 del 1972) e formali (art. 36-ter del d.P.R. n. 600 del 1973).***

***L'apposizione del visto di conformità riduce, quindi, l'incidenza delle irregolarità che potrebbero emergere in sede di effettuazione dei controlli automatizzati.***



***Relativamente ai controlli formali, la presenza del visto di conformità consente di diversificare i criteri di selezione delle dichiarazioni da verificare e permette, così, un utilizzo più razionale delle risorse destinate al controllo.***

***Con specifico riguardo alle dichiarazioni dei titolari di reddito d'impresa o lavoro autonomo, il rilascio del visto di conformità assume rilievo anche ai fini della selezione dei contribuenti da sottoporre ai controlli sostanziali.***



*In riferimento al controllo formale delle dichiarazioni (art. 36-ter del d.P.R. n. 600/1973), l'art. 26 del Decreto n. 164 del 1999 prevede l'individuazione di criteri di selezione, specificamente finalizzati alla verifica della corretta apposizione del visto di conformità.*

*In relazione ai visti di conformità apposti, i professionisti vengono informati delle richieste di documenti o chiarimenti indirizzate ai contribuenti.*

*Tale informativa porta a conoscenza degli interessati l'avvio di una attività istruttoria da cui potrebbe scaturire la contestazione di specifiche violazioni.*



*Gli Uffici possono chiedere ai professionisti tutti i documenti necessari a verificare il corretto svolgimento dell'attività di assistenza fiscale.*

*Gli interessati possono chiedere che l'esame della documentazione sia effettuato presso di loro.*

*Ove emergano violazioni alle disposizioni di cui agli artt. 21 (comunicazione preventiva, allegati e variazioni dei dati), 22 (garanzia) o 23 (rilascio del visto in relazione a dichiarazioni predisposte e scritture contabili tenute dal professionista) del decreto n. 164 del 1999, viene redatto e notificato un processo verbale di constatazione nel quale sono indicate le irregolarità ed assegnato un termine (sino a 90 giorni) per eliminare le stesse.*



*Decorso tale termine, ove non si ritengano soddisfacenti le eventuali osservazioni del professionista o non risulti che lo stesso si è adeguato alle prescrizioni del processo verbale, viene ordinato al medesimo di eliminare le irregolarità riscontrate entro 30 giorni.*

*Contestualmente, nei casi più gravi, può essere disposta la sospensione cautelare dell'attività di assistenza fiscale.*

*Decorso inutilmente anche il termine di 30 giorni, si procede alla revoca dell'abilitazione alla trasmissione telematica delle dichiarazioni.*

*La documentazione viene inoltrata anche all'Ordine professionale di appartenenza, per l'adozione di eventuali ulteriori provvedimenti.*



***Il rilascio di un visto di conformità infedele (ferma restando l'applicazione della specifica sanzione legata alla violazione commessa dal contribuente) viene sanzionato (art.39, c.1, lett. a del d.lgs. n.472 del 1997) con l'applicazione di una sanzione amministrativa, da un minimo di € 258, ad un massimo di € 2.582.***

***In caso di violazioni particolarmente gravi o ripetute, è prevista la sospensione dell'autorizzazione ad apporre il visto per un periodo da 1 a 3 anni.***

***Ove persistano ripetute violazioni, successive al periodo di sospensione, l'Amministrazione Finanziaria può inibire il rilascio del visto.***



*La sanzione è soggetta alle disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie (D.Lgs. n.472/1997), per quanto compatibili.*

*La sanzione per il rilascio del visto di conformità infedele viene irrogata dalla Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate competente, in ragione del domicilio fiscale del professionista.*

*Viene redatto, per ogni anno solare, un unico atto di contestazione.*

*Tale atto, sino a che interviene decadenza del potere sanzionatorio, può essere integrato o modificato.*

*I provvedimenti (atti di contestazione ed irrogazione sanzioni) vengono trasmessi agli ordini di appartenenza dei professionisti, per l’eventuale adozione di ulteriori provvedimenti.*



*E' comunque evidente che non tutte le circostanze che possono dare luogo ad una rettifica della dichiarazione sono oggetto di controllo in sede di rilascio del visto di conformità.*

*Di conseguenza, in base al principio di colpevolezza (art. 5 d.lgs. n.472 del 1997) le sanzioni a carico dei professionisti si applicheranno solo nei casi in cui, in sede di controllo, emerga una discordanza che avrebbe dovuto essere riscontrata, effettuando opportunamente i controlli in sede di rilascio del visto di conformità.*



### **Normativa**

***D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241***

***D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322***

***Decreto 31 maggio 1999, n 164 – Min. Finanze***

### **Prassi**

***Circolare n. 134 del 17 giugno 1999 – Min. Finanze***

***Circolare n. 57/E del 23 dicembre 2009***

***Circolare n. 12/E del 12 marzo 2010***

***Risoluzione n. 73 del 13 luglio 2010***

***Circolare n. 14/E del 14 marzo 2011***

***Fine***

37



***Grazie per l'attenzione***

***Direzione Regionale del Lazio***